

- b) le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sono attribuite, secondo un turno stabilito in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria, alla Seconda ed alla Quarta Sezione;
- c) le altre cause menzionate al punto 1.b) sono attribuite alla Prima, alla Seconda, alla Terza, alla Quarta ed alla Quinta Sezione. Tali attribuzioni sono effettuate in base a tre turni distinti, stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:
- per le cause di cui all'art. 236 CE ed all'art. 152 CEEA,
 - per le cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese,
 - per le altre cause ricomprese nel punto 1.b).

Nell'ambito del turno di cui sopra al primo trattino, l'attribuzione di cause relative alla proprietà intellettuale alla Seconda ed alla Quarta Sezione nell'ambito del turno di cui al precedente punto b) è compensata dall'attribuzione proporzionale di cause alla Prima, alla Terza ed alla Quinta Sezione.

Nell'ambito dei turni di cui ai punti 2.a) e 2.c), la Prima Sezione e la Prima Sezione ampliata, presiedute dal sig. presidente del Tribunale, non saranno prese in considerazione ad ogni terzo turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause, o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

Formazione plenaria

Nel corso della sua conferenza plenaria del 4 luglio 2002, il Tribunale ha deciso, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, che, se in seguito alla designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito secondo il quale il presidente del Tribunale designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa è l'ordine inverso all'ordine di precedenza che i giudici assumono in base alla loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, salvo che il giudice che verrebbe in tal modo designato sia il giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

4 luglio 2002

nella causa T-340/99: Arne Mathisen AS contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Dazi antidumping e compensativi definitivi — Salmoni di allevamento dell'Atlantico — Ricorso di annullamento — Impegno — Elusione — Obbligo di collaborazione — Violazione — Principio di proporzionalità — Domanda di risarcimento»)

(2002/C 202/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-340/99, Arne Mathisen AS, con sede in Værøy (Norvegia), rappresentata dall'avv. S. Knudtzon, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt e G. Berrisch), sostenuta da Commissione delle Comunità europee (agenti: signor V. Kreuzschitz e signora S. Meany), avente ad oggetto, da un lato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 agosto 1999, n. 1895, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia (GU L 233, pag. 1), e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'adozione del regolamento, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 4 luglio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.03.2000.